

Sentenza n. 1662 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del: 23 giugno 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.780 del 1994 proposto da ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Fattori e Fulvio Mezzanotte, presso il secondo elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Marsala n.8;

contro

- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

- l'UNITA' SANITARIA LOCALE N.3 (poi: AZIENDA SANITARIA U.S.L. n.1) della REGIONE MARCHE, con sede in Pesaro, in persona dell'Amministratore straordinario, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di ***, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Prosperi, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Cadorna n.1, presso l'avv. Domenico D'Alessio;

per l'annullamento

della deliberazione dell'Amministratore straordinario dell'Unità Sanitaria Locale n.3 di Pesaro in data 7.4.1994 n.434/94, concernente l'approvazione degli atti del concorso interno, per titoli ed esami, ex D.M. Sanità 30 gennaio 1992, n.283, a n.1 posto di direttore amministrativo e la nomina del vincitore, nonché di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ***;

Vista la propria ordinanza 23 febbraio 2004, n.22;

Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi l'avv. Giuseppe Fattori per il ricorrente e l'avv. Domenico D'Alessio, su delega dell'avv. Nadia Prospero, per il controinteressato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo è dedotto il vizio di eccesso di potere sotto molteplici profili, in relazione alla valutazione di sufficienza della prova pratica svolta dal ***, in sé considerata, e raffrontata a quella svolta dal ricorrente.

La censura è infondata.

Osserva il Collegio che nella valutazione della prova scritta (cui può essere assimilata la prova pratica del concorso interno in argomento, consistente, appunto, nella predisposizione in forma scritta di atti riguardanti l'attività del servizio) la Commissione giudicatrice di una procedura concorsuale gode di un ampio apprezzamento discrezionale, sindacabile in sede di legittimità solo con riferimento a violazioni procedurali, ovvero a ipotesi di manifesta ingiustizia o illogicità (Csi,

28 maggio 1990, n.163).

Nella fattispecie, dalla documentazione acquisita in esecuzione dell'ordinanza di questo Tribunale 23 febbraio 2004, n.22 (elaborati relativi alla prova pratica svolta da entrambi i candidati) risulta che l'argomento oggetto della prova *de qua* è stato svolto dal ***, sia pure in maniera elementare e succinta, e la valutazione della Commissione è stata di stretta sufficienza (punti 6,00 su 10). L'elaborato redatto dal *** dimostra, invece, una trattazione dell'argomento maggiormente approfondita ed esaustiva, e per esso la Commissione ha assegnato un punteggio di 8,50 su 10. Non può sostenersi, pertanto, che il giudizio della Commissione risulti viziato *ictu oculi* da palese travisamento dei presupposti di fatto, o da illogicità grave e manifesta, poiché la valutazione della Commissione (di stretta sufficienza per il ***, ed ampiamente positiva per il ***) risulta correlata alla differente proprietà ed al diverso grado di approfondimento con cui i candidati hanno trattato l'argomento loro assegnato. Aggiungasi (contrariamente a quanto asserito nel ricorso) che non risponde al vero che il *** abbia omesso di completare lo svolgimento della prova, poiché la redazione di un atto deliberativo era stata richiesta ai candidati soltanto in via eventuale.

2.- Con il secondo motivo sono dedotti la violazione degli artt.21, 61, 64 e seguenti del D.M. Sanità 30 gennaio 1992, n.283, nonché il vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, in relazione alla determinazione della Commissione di utilizzare solo in parte il punteggio a disposizione per la valutazione del *curriculum* formativo e professionale (al *** sono stati attribuiti soltanto punti 1 sui 9 a disposizione, mentre al *** sono stati attribuiti punti 0,300). Tale determinazione ha ingiustamente penalizzato il ricorrente, che poteva vantare un *curriculum* più cospicuo, rispetto a quello del controinteressato; l'esito del-

la procedura concorsuale sarebbe stato diverso se la Commissione, utilizzando tutto il punteggio a disposizione, avesse attribuito, ad esempio, punti 5 al *** e punti 2 al ***.

Neanche tali argomentazioni possono essere condivise.

Osserva il Collegio che la Commissione, nel predeterminare (cfr. verbale in data 1.3.1994) i criteri per l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, ha deciso, per quanto concerne il *curriculum* formativo e professionale, di attenersi ai criteri stabiliti dall'art.10 del D.M. 30 gennaio 1982.

Ne deriva che, una volta stabilito questo *modus procedendi*, legittimamente la Commissione non ha preso in considerazione le attività in alcun modo attinenti al posto da conferire, e relativamente a quelle valutate, di scarsa rilevanza nell'ambito delle categorie individuate dalla norma (incarichi di insegnamento anche di livello universitario, partecipazione a corsi di aggiornamento ed a convegni anche in qualità di relatore, ecc.) ha ritenuto di attribuire un punteggio numericamente esiguo, rispetto al totale a sua disposizione, avuto riguardo all'ampio apprezzamento discrezionale di cui era titolare.

Pertanto, l'entità del punteggio attribuito ad ognuno dei candidati è stata specificamente motivata nel verbale dei lavori della Commissione, e la relativa valutazione non può ritenersi viziata da illogicità o contraddittorietà, avuto riguardo agli specifici titoli prodotti dai candidati, e presi in considerazione dalla Commissione.

La censura, pertanto, è da valutare infondata.

3.- Osserva inoltre il Collegio che la difesa del ricorrente, nella memoria depositata il 16.1.2004, ha evidenziato ulteriori profili di illegittimità a carico degli atti impugnati, ma tali censure sono inammissibili e non possono essere esaminate

dal Collegio giudicante, in quanto tardive rispetto alla conoscenza dei provvedimenti *de quibus*, e dedotte mediante memoria non notificata alle controparti, in violazione del principio del contraddittorio.

4.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

5.- Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.”

La sentenza n. 1663 del 13 ottobre 2004 è identica nella massima alla sentenza n.1532 del 6 dicembre 2002.